

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

27.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE EGIDIO ALAGNA

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzione:		Trabacchi ed altri: Abrogazione dell'articolo 225-bis del codice di procedura penale concernente l'interrogatorio di polizia senza la presenza del difensore (1354);	
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	3	Finocchiaro Fidelbo ed altri: Revisione della disciplina relativa ai provvedimenti restrittivi della libertà personale (1356)	3
Disegno e proposte di legge (Discussione e approvazione):		Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	3, 8
Senatori Castiglione ed altri; Battello ed altri: Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale (<i>Approvati, in un testo unificato, dal Senato</i>) (2709);		Alagna Egidio, <i>Presidente</i>	14, 18, 23, 27
Tassi ed altri: Nuove norme in materia di tribunali della libertà (694);		Castiglione Franco, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	17, 27
Gargani: Nuove norme sui provvedimenti restrittivi della libertà personale e sui provvedimenti di sequestro (732);		Finocchiaro Fidelbo Anna Maria	10, 17
Nicotra ed altri: Nuove norme in materia di libertà personale (770);		Mellini Mauro	10, 13
Pedrazzi Cipolla ed altri: Partecipazione dei difensori ai confronti tra coimputati e tra coimputati e testimoni (1323);		Nicotra Benedetto Vincenzo	9, 17
		Rizzo Aldo	12, 27, 31
		Vairo Gaetano, <i>Relatore</i>	3, 23, 27
		Vassalli Giuliano, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	5
		Votazione segreta:	
		Alagna Egidio, <i>Presidente</i>	30

X LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1988

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		Finocchiaro Fidelbo Anna Maria	31
Senatore Casoli: Modifica del comma secondo dell'articolo 604 del codice di procedura penale (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (2849)	30	Nicotra Benedetto Vincenzo	31
Alagna Egidio, <i>Presidente</i>	30, 31	Paganelli Ettore, <i>Relatore</i>	30
Castiglione Franco, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	31	Rizzo Aldo	31
		Votazione segreta:	
		Alagna Egidio, <i>Presidente</i>	32

La seduta comincia alle 10,45.

ANTONIO BARGONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, il deputato D'Amato Carlo sostituisce il deputato Principe per la seduta odierna.

Discussione del disegno e delle proposte di legge: Senatori Castiglione ed altri; Battello ed altri: Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale (Approvati, in un testo unificato, dal Senato) (2709); Tassi ed altri: Nuove norme in materia di tribunali della libertà (694); Gargani: Nuove norme sui provvedimenti restrittivi della libertà personale e sui provvedimenti di sequestro (732); Nicotra ed altri: Nuove norme in materia di libertà personale (770); Pedrazzi Cipolla ed altri: Partecipazione dei difensori ai confronti tra coimputati e tra coimputati e testimoni (1323); Trabacchi ed altri: Abrogazione dell'articolo 225-bis del codice di procedura penale concernente l'interrogatorio di polizia senza la presenza del difensore (1354); Finocchiaro Fidelbo ed altri: Revisione della disciplina relativa ai provvedimenti restrittivi della libertà personale (1356).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno e delle proposte di legge di iniziativa dei

senatori Castiglione, Casoli, Guizzi, Marinucci Mariani e Acone Pierri; Battello, Salvato, Bochicchio Schelotto, Longo, Imposimato, Onorato, Greco e Macis: « Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale », già approvati, in un testo unificato dal Senato, nella seduta del 12 maggio 1988; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Tassi, Trantino, Maceratini, Macaluso e Franchi: « Nuove norme in materia di tribunali della libertà »; Gargani: « Nuove norme sui provvedimenti restrittivi della libertà personale e sui provvedimenti di sequestro »; Nicotra, Vairo, Paganelli e Brancaccio: « Nuove norme in materia di libertà personale »; Pedrazzi Cipolla, Violante, Fracchia, Trabacchi, Forleo, Bargone, Orlandi, Beebe Tarantelli, Guidetti Serra e Filipini Rosa: « Partecipazione dei difensori ai confronti tra coimputati e tra coimputati e testimoni »; Trabacchi, Fracchia, Violante, Pedrazzi Cipolla, Bargone, Finocchiaro, Orlandi, Tortorella, Turco e Vacca: « Abrogazione dell'articolo 225-bis del codice di procedura penale concernente l'interrogatorio di polizia senza la presenza del difensore »; Finocchiaro Fidelbo, Pedrazzi Cipolla, Bargone, Forleo, Fracchia, Orlandi, Tortorella, Trabacchi, Turco, Vacca e Violante: « Revisione della disciplina relativa ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ».

L'onorevole Vairo ha facoltà di svolgere la relazione.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Nel ribadire le valutazioni già formulate nella relazione svolta nel corso della discussione in sede referente, e prima di passare all'esame degli articoli, vorrei esprimere la mia perplessità in ordine a taluni aspetti che, pur essendo conflittuali, non sono

incompatibili. Mi riferisco, in particolare, all'esigenza, corrisposta dalla normativa in esame, di realizzare un notevole passo avanti sulla strada dell'evoluzione garantista del rito processuale penale nel nostro ordinamento.

Il provvedimento si contraddistingue per l'impostazione tesa ad eliminare il carattere di obbligatorietà che, in taluni casi, attualmente riveste il mandato di cattura, prevedendo l'obbligo della motivazione in caso di mancata emissione del mandato stesso per determinati reati.

Un ulteriore dato caratterizzante è rappresentato dalla scelta compiuta dal legislatore in merito all'abolizione dell'istituto della libertà provvisoria, che non viene più considerato un privilegio di cui gode l'imputato ma, nell'ambito del riconoscimento dello *status libertatis* del cittadino, è configurato come un diritto.

Il punto di maggiore contrasto tra i contenuti del provvedimento in esame e quelli espressi dalla mia relazione riguarda il « nodo » della collegialità. A tale riguardo, debbo rilevare che a sostegno della tesi, volta a configurare l'attività di un organo collegiale cui affidare un controllo preventivo, e non successivo, in merito all'emissione di un mandato di cattura, sono intervenute le proposte di legge di iniziativa, rispettivamente, dei deputati Gargani e Nicotra.

Il problema si pone nel momento in cui si consideri la mancanza di un'interpretazione univoca relativamente alla configurazione dell'organo (se, cioè, debba essere collegiale o monocratico), in considerazione dell'ormai imminente riforma del codice di procedura penale.

Sarebbe opportuno privilegiare l'esigenza (avvertita in modo preponderante dall'opinione pubblica) di evitare che lo « scandalo » o, comunque, il dramma del mandato di cattura emesso dal giudice monocratico possa ferire la dignità del libero cittadino. Privilegiare la soluzione collegiale rispetto a quella monocratica non comporta la « demonizzazione » della figura del pubblico ministero o del giudice istruttore. Occorre rendersi conto, infatti, con profonda umiltà, che le possibili

lità di errore determinate da scelte istintive e poco razionali possono riguardare più la persona singola che l'organo collegiale.

Da tale situazione, tuttavia, consegue una difficoltà di ordine pratico-applicativo. Infatti, nelle condizioni di assoluta carenza che caratterizzano l'ordinamento giudiziario, sorge il problema di far fronte ad un ulteriore allargamento dell'organico in conseguenza dell'istituzione di un organo collegiale preposto a compiti di controllo preventivo.

Sarebbe opportuno, pertanto, superare tale difficoltà trasformando, appunto, il tribunale della libertà in uno « strumento » di controllo preventivo sull'emissione del mandato di cattura.

Non si tratta, dunque, di stabilire l'eliminazione o l'accorpamento del tribunale della libertà. Si tratta, invece, di predisporre la trasformazione di tale tribunale, il cui funzionamento ha sempre lamentato notevoli insufficienze, in organo collegiale che esamina le richieste di mandato di cattura provenienti dal pubblico ministero.

Naturalmente, in funzione della filosofia nuova di questo provvedimento, è stata presentata una serie di emendamenti che attengono completamente al merito e che diversificano l'impostazione del provvedimento rispetto al testo approvato dal Senato. Si configura tuttavia una situazione conflittuale tra l'impostazione che privilegia la soluzione dell'organo collegiale e quella che fa riferimento all'organo monocratico.

In proposito, occorre considerare che il disegno di legge presenta un carattere essenziale di innovazione e di sviluppo della funzione garantista, la quale andrebbe vanificata qualora venisse attuato questo nuovo tipo di evoluzione rispetto all'organo collegiale. Siamo infatti di fronte ad una riforma graduale, realizzata per piccoli passi rispetto anche ad un problema di chiarificazione interpretativa del nuovo codice di procedura penale, nonché di definizione del luogo e della funzione dell'organo monocratico in rapporto a quello collegiale, ambiti questi che risultano ancora incerti.

Bisogna quindi valutare se non sia opportuno in via transitoria approvare il disegno di legge, il quale non va certamente considerato come l'*optimum* rispetto ad una filosofia incentrata sul riconoscimento dello *status libertatis* e quindi sull'attribuzione all'organo collegiale del potere di emettere provvedimenti restrittivi della libertà personale.

Mi chiedo se non convenga acquisire gradualmente attraverso questo provvedimento un altro importante elemento di certezza e di garanzia, stabilendo che il pubblico ministero non possa emettere, salvo nei casi di urgenza (sia pure non tipizzati), l'ordine di cattura e lo debba viceversa richiedere al giudice istruttore; è comunque prevista la possibilità che il relativo provvedimento venga appellato, oltre al ricorso per Cassazione.

Il disegno di legge, senza affrontare il problema della collegialità dell'organo giudicante, momentaneamente e transitoriamente si limita a trasferire, all'interno della stessa filosofia del giudice monocratico, il potere di emettere un ordine di cattura dal pubblico ministero al giudice istruttore; la sua approvazione rappresenterebbe, comunque, un passo in avanti rispetto all'evoluzione garantista, collocandosi esso su una linea di continuità rispetto ai provvedimenti legislativi già adottati.

Secondo il mio parere personale, del resto confortato anche dal contenuto delle proposte di legge all'esame di questa Commissione — ricordo in particolare le proposte di legge Gargani n. 732 e Nicotra ed altri n. 770 — dobbiamo tendere al raggiungimento dell'ulteriore traguardo in senso evolutivo e garantistico rappresentato dall'organo collegiale come organo abilitato e competente ad emettere il mandato di cattura. Tuttavia, in attesa che ciò sia possibile sotto il profilo temporale e in riferimento all'interpretazione del futuro codice di procedura penale, mi sembra che l'approvazione del disegno di legge in esame costituisca una tappa importante rispetto alla situazione attuale e un motivo di speranza circa il raggiungi-

mento di una situazione di piena garanzia per il cittadino, da attuare attraverso la futura costituzione di un organo collegiale, che sia in sintonia con il contenuto, il ruolo e la funzione del nuovo codice di procedura penale.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor presidente, vorrei motivare la sostanziale adesione del Governo a quanto detto dal relatore.

Non sarà sfuggito alla Commissione che ci troviamo in un momento molto importante di questa vicenda della libertà personale, sia per quanto riguarda i contenuti presi in considerazione, sia per quanto concerne la procedura in cui ci troviamo coinvolti, di fronte alla quale occorre sollecitare un grande senso di responsabilità.

Esaminiamo oggi in sede legislativa un provvedimento proveniente dal Senato, al quale sono state abbinate, come era doveroso, varie proposte di legge presentate presso questo ramo del Parlamento, tra cui alcune recanti le firme di deputati del gruppo democratico cristiano ed una, in particolare, presentata dal presidente di questa Commissione. Già questo, data la delicatezza e l'importanza della materia, pone di per sé alcuni problemi.

Devo dire per altro che il testo proveniente dal Senato è stato approvato, anche per considerazioni di opportunità, nella formulazione elaborata nella sede referente, che il Governo si è attivato perché il provvedimento venisse esaminato in sede legislativa, presumendo che potesse venire approvato.

Il Senato ha lavorato un intero anno sulla materia in una condizione diversa da quella in parte sopravvenuta in seguito ad alcune nuove prese di posizione e in modo particolare all'orientamento espresso nelle dichiarazioni programmatiche del Governo De Mita su un punto qualificante della legge.

Anche il Senato ha lavorato su proposte di legge, ma ha fatto soprattutto riferimento al provvedimento di iniziativa governativa. Il disegno di legge, presen-

tato all'inizio della legislatura ovviamente durante il Governo Gorla, ricalca il contenuto dei progetti di legge n. 254 e n. 2137 presentati nel corso della IX legislatura rispettivamente dai ministri Martinazzoli e Rognoni, i quali si erano grandemente impegnati su alcuni punti rilevanti del nostro sistema di procedura penale in materia di libertà personale; tale materia, infatti, non era stata coinvolta — o lo era stata solo marginalmente — dalla famosa legge del luglio 1984. Quel complesso di provvedimenti legislativi si riferiva tendenzialmente al momento iniziale della restrizione della libertà personale, mentre la legge del 1984 riguardava soprattutto la durata della carcerazione. Durante l'esame di tale momento iniziale, era riemerso il punto fondamentale della devoluzione della competenza ad emettere provvedimenti restrittivi della libertà personale — salvo alcune eccezioni determinate da particolari urgenze — al giudice istruttore, elemento questo presente nei disegni di legge presentati dai ministri Martinazzoli e Rognoni, nonché nel testo da me stesso proposto all'inizio del Governo Gorla.

In proposito, al Senato il relatore Gallo affermava che il disegno di legge governativo si caratterizza per un significativo, originario contributo di coordinamento tra le norme del codice di procedura penale, le novelle intervenute nel corso degli anni e le pronunce della Corte costituzionale. Cioè la fase che si è attraversata, e di cui il Governo Gorla ha tenuto conto, è consistita nell'elaborazione che si è sviluppata in materia di libertà personale.

Ma se queste innovazioni facevano sì che il disegno di legge governativo, accresciuto dalla collaborazione parlamentare al Senato, si arricchisse di nuovi elementi — quali l'eliminazione del mandato di cattura obbligatorio, l'obbligo di motivazione nei casi di non emissione di questo per reati gravi, la limitazione dei reati gravi che danno luogo a tale obbligo di motivazione ed altre cose che non sto ora a ricordare poiché il provvedimento è già stato discusso a lungo da questa Commis-

sione in sede referente — il testo varato dal Senato non prevede alcuna modifica al punto cruciale su cui si è particolarmente soffermato il relatore, cioè il rimettersi del pubblico ministero e del pretore, con una richiesta, al giudice istruttore affinché emani il mandato di cattura.

Mentre questo provvedimento veniva esaminato dal Senato, e poi approvato, nelle forme e nell'ampiezza che ho indicato, è accaduto che l'attuale Governo De Mita abbia previsto nelle sue dichiarazioni programmatiche — e precisamente negli allegati al programma di Governo — « ...in attesa delle deliberazioni definitive del Parlamento sul nuovo codice di procedura penale, attribuzione al solo giudice collegiale della facoltà di emettere provvedimenti restrittivi delle libertà personali e di provvedimenti di sequestro ». Ripeto che si tratta dell'impegno di un Governo diverso da quello che aveva presentato il disegno di legge, sopravvenuto quando un ramo del Parlamento aveva già esaurito sul vecchio modello la propria disamina e che quindi mette nella condizione di dover riconsiderare questa attribuzione al giudice collegiale. Essa, d'altra parte, non costituisce un *novum* scaturito dalla fantasia del redattore del programma, poiché già erano state presentate alla Camera alcune proposte di legge — una dell'onorevole Gargani, un'altra dell'onorevole Nicotra, che in parte si differenzia dalla prima — le quali prevedevano che le decisioni sulla restrizione della libertà personale venissero adottate da un organo collegiale.

Per completare questa mia premessa devo ricordare che, nel frattempo, è stato predisposto lo schema di decreto delegato per il nuovo codice di procedura penale, ai colleghi ben noto dal momento che molti di essi sono anche componenti della commissione Pisapia. Tale codice, come ha ricordato il relatore, all'articolo 279 stabilisce che il giudice competente sull'applicazione e sulla revoca delle misure e sulla modifica delle loro modalità esecutive sia il giudice (singolo o collegiale) che procede nel corso delle indagini preli-

minari. Salvo mio errore o frettolosa disamina, questo giudice delle indagini preliminari — che sarà poi il giudice competente per l'incidente probatorio — è stato sempre concepito come giudice monocratico; peraltro, un impegno letterale in tal senso nel codice non compare e devo anche precisare che molte disposizioni riguardanti la costituzione di collegi sono devolute ad una corrispondente legge di coordinamento riguardante l'ordine giudiziario, che è ancora in corso di esame. Si potrebbe pensare che nel futuro codice, pur rimanendo monocratico il giudice competente per l'incidente probatorio, quando, invece, si tratti di provvedimenti restrittivi della libertà personale tale giudice — in linea di principio, ripeto, monocratico — si trasformi in organo collegiale: nulla lo vieta.

Devo anche aggiungere, come la Commissione sa, che l'articolo 9 della legge delega consente al Governo, per tre anni, sentita ovviamente la Commissione parlamentare, di proporre quelle modifiche che riterrà opportune per la migliore attuazione del nuovo codice.

Siamo quindi di fronte a due possibili opzioni: l'una fa riferimento al lavoro sin qui svolto; l'altra privilegia la collegialità dell'organo competente a restringere la libertà personale.

Riguardo alla prima devo rilevare, onorevoli deputati, che il Senato ha lavorato per un anno intero alla stesura del testo che è sotto i nostri occhi e che consta di ben 72 articoli. Anche il Governo, soprattutto nella persona del sottosegretario Castiglione, si è impegnato a fondo nell'elaborazione di tale testo, che, effettivamente, come tutti i testi legislativi — in particolare quelli che si occupano della delicatissima materia della libertà personale — è suscettibile di critiche anche dal punto di vista tecnico. Esso ripercorre in modo estremamente analitico tutte le disposizioni che si sono via via dimostrate bisognevoli di modifica nel corso di questi anni e precorre anche la riforma del codice di procedura penale, che, presumibilmente, entrerà in vigore con ritardo. La materia della libertà per-

sonale, d'altro canto, sembra meritevole di più urgente attuazione sulla linea stabilita dal codice, soprattutto ove preveda gli adeguamenti strutturali che alcune parti del codice di procedura penale rendono necessari.

Quindi, la prima opzione consiste nella conservazione del lavoro compiuto dal Senato, riveduto in sede referente dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati a valle di un disegno di legge estremamente curato dal lato tecnico, plausibile sotto la massima parte degli aspetti dal lato politico, preceduto da iniziative che hanno avuto origine già nella IX legislatura ed infine adeguantesi via via al codice di procedura penale.

Per contro, vi è l'ostacolo rappresentato dal fatto che questo testo prevede l'attribuzione al giudice istruttore della competenza ad emettere il mandato di cattura e, successivamente, un esame da parte del tribunale della libertà; mentre — come ad esempio è implicito nella proposta di legge presentata dal presidente Gargani — una volta stabilito che competente ad emettere provvedimenti restrittivi della libertà personale sia un organo collegiale, potrebbero nascere dubbi e perplessità circa il mantenimento di un altro organo collegiale per il riesame di quei provvedimenti.

In questa situazione, la soluzione prospettata dal relatore mi sembra valida perché, in sostanza, il Governo condivide l'opinione di approvare il provvedimento nel testo che è pervenuto dal Senato mantenendo quel suo carattere di « fatale » provvisorietà. Si tratta di una provvisorietà che riguarda sostanzialmente la scelta dell'organo giudiziale cui è demandata la restrizione della libertà personale.

Il Governo assicura la Commissione che nella fase di messa a punto definitiva del codice di procedura penale terrà conto anche di quelle norme contenute in provvedimenti recentemente approvati. Se ciò non risultasse per motivi formali — possibili nella messa a punto della normativa — tali aspetti saranno presi in considerazione nella fase del coordinamento dell'ordinamento giudiziario con il

nuovo codice. In questo senso la determinazione di un organo collegiale diverso dall'attuale (con una disciplina analoga a quella prevista per il giudice istruttore) titolare della facoltà della restrizione della libertà personale sarà senz'altro garantita. Ripeto, il Governo si impegna anche in questa difficile fase della definizione dei tempi di approvazione del codice di procedura penale. D'altra parte, l'articolo 9 della legge delega consente espressamente al Governo di proporre le necessarie modifiche per la migliore applicazione del codice.

Rinnovando l'invito alla Commissione di approvare il provvedimento in esame nel testo già approvato dal Senato, il Governo propone una modifica di lievissima entità che si rende necessaria alla luce del recente provvedimento approvato da questo ramo del Parlamento.

Se il presidente me lo consente, illustrerei sin d'ora il senso di tale proposta di modifica.

È accaduto che sulla questione della destinazione al soggiorno obbligato dei soggetti sottoposti a misure derivanti dalla loro scarcerazione, sia intervenuta una legge modificatrice degli istituti del soggiorno obbligato e della diffida del questore.

Nel corso dell'esame da parte del Senato del provvedimento all'ordine del giorno è accaduto che con l'articolo 43 si sia proposta la sostituzione dell'articolo 282 del codice di procedura penale, prevedendo al numero 3 del primo comma una diversa formulazione del divieto di dimora rispetto a quella ormai vigente contenuta nella citata legge di recente approvazione.

In questo senso, il Governo propone di sostituire all'articolo 43, primo comma, numero 3, le parole: « in un comune o frazione di esso » con le parole: « nel comune di residenza o in un comune vicino sede di un ufficio di polizia ».

Dopo una breve indagine opportunamente e tempestivamente condotta dal Governo, si è potuto constatare che tale eventuale modifica, qualora introdotta, troverebbe sicura e rapida approvazione

nell'altro ramo del Parlamento, il quale, come sappiamo, esaurirà i propri lavori non prima della fine della prossima settimana. In questo modo, si avrebbe l'assicurazione che il disegno di legge potrà essere al più presto definitivamente approvato.

Il Governo ringrazia il relatore per la sua impostazione, che condivide; prega la Commissione di voler approvare in sede legislativa il provvedimento in esame nel testo pervenuto dal Senato con l'unica modifica appena illustrata, riconfermando il proprio impegno per un sollecito adeguamento della procedura penale in una prospettiva di più lunga durata, assicurando che la presente normativa sarà certamente sostituita dal codice di procedura penale così come enunciato nelle dichiarazioni programmatiche del Governo De Mita.

PRESIDENTE. Vorrei rivolgere una breve considerazione ritenendo di rappresentare tutta la Commissione.

Nel corso dei lavori in sede referente si è ampiamente discusso il disegno di legge prendendo in esame vari emendamenti presentati dal relatore e da diversi gruppi.

Questa mattina il ministro, più che il relatore, ci pone una questione che, naturalmente, non può trovare insensibile né la Commissione, né il presidente. Vi è la necessità, infatti, di approvare urgentemente il provvedimento, non tanto perché ci troviamo alla vigilia del periodo feriale, quanto perché sussiste una sostanziale urgenza di far entrare in vigore un disegno di legge che in qualche modo razionalizzi il sistema dei provvedimenti restrittivi della libertà personale. L'argomento è stato già discusso nel corso dell'esame del bilancio; in proposito, ritengo che il programma di Governo non possa restare estraneo all'attività della nostra Commissione. Esso, infatti, non è solo un atto formale, ma sostanziale. Do atto al ministro di aver posto in evidenza tale delicato aspetto; in attesa delle deliberazioni del Parlamento, ritengo che la dichiarazione programmatica del Governo

debba essere intesa nel senso di attribuire al solo giudice collegiale la facoltà dell'emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale. Era questo il senso della discussione che si è svolta negli ultimi anni in ordine a tali istituti; è su di essi che la Commissione ha più volte riflettuto. Il referendum svoltosi nel novembre scorso non ha riguardato esclusivamente il problema della responsabilità civile dei magistrati ma, piuttosto, l'intero complesso delle questioni riguardanti l'ordine giudiziario (come è stato evidenziato da tutte le forze politiche), nel cui ambito rientrano anche i provvedimenti restrittivi della libertà personale.

I dati statistici a tale riguardo — presumibilmente veritieri — evidenziando un elevato numero di ipotesi in cui agli arresti eseguiti ha corrisposto una conclusione positiva al termine del processo, ci hanno ulteriormente convinti della rilevanza del problema, che riguarda aspetti connessi alla libertà di tutti i cittadini ed alle garanzie che ad essi debbono essere assicurate.

In un primo momento, al Governo ed a me stesso era sembrato inopportuno « sprecare » (mi si consenta il termine) il tribunale della libertà — chiamato ad eseguire un riesame delle singole posizioni (in maniera frettolosa, dal momento che esso si svolge in assenza dei difensori) sulla base di una procedura ritenuta carente ed inadeguata dagli studiosi e dagli addetti ai lavori — ritenendo piuttosto che tale organo potesse svolgere le funzioni di quello che potrebbe essere definito il « tribunale della cattura ».

Si tratta di una proposta di modifica, che affronta un problema il quale era — ed è ancora — fondamentale, soprattutto rispetto alla strategia che si intende seguire per la modifica del codice di procedura penale. Al momento ritengo, pertanto, che la realizzazione di un sistema che preveda l'adozione di taluni provvedimenti da parte di un giudice collegiale rappresenti una scelta dalla quale possano derivare maggiori garanzie.

Per tali considerazioni, l'esigenza di assicurare al provvedimento in esame

(che ha carattere contingente) un iter ispirato ad una « intelligente urgenza », che possa esaurirsi in questa stessa seduta, non incontra la mia opposizione. Ciò, tuttavia, a condizione che la dichiarazione del Governo vincoli non soltanto il Governo stesso ma anche la persona del ministro di grazia e giustizia.

A tale riguardo, ritenendo di interpretare la volontà dei colleghi, chiedo che siano forniti alla Commissione ulteriori chiarimenti relativi alle finalità che si intendono perseguire, sì da agevolare la comune disponibilità a recepire le richieste del Governo.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Il gruppo della democrazia cristiana si riconosce pienamente nella relazione svolta dall'onorevole Vairo e nelle conclusioni cui essa è pervenuta. Dichiaro, inoltre, la propria disponibilità a ritirare gli emendamenti presentati — recependo lo spirito con cui il ministro Vassalli ha accettato la proposta del relatore — ad eccezione di quello riguardante la modifica dell'articolo 282 del codice di procedura penale, al fine di conformarlo al disposto dell'articolo 43 della legge approvata recentemente dal Senato.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
EGIDIO ALAGNA

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Desidero anche esprimere apprezzamento per le valutazioni espresse dal presidente Gargani, che ha sottolineato i motivi di urgenza e di opportunità politica — connessi alla necessità di recepire le indicazioni emerse dalla consultazione referendaria in ordine al cattivo uso dei provvedimenti restrittivi della libertà personale — che rendono necessaria la rapida approvazione del provvedimento in esame.

Debbo, tuttavia, precisare che il gruppo della democrazia cristiana avrebbe preferito l'adozione di un sistema di con-

trollo preventivo, anziché successivo, eliminando il tribunale della libertà — rispetto al cui funzionamento si è registrato il fallimento degli obiettivi originariamente configurati — e prevedendo un organo collegiale che, approfondendo le ragioni poste a base della pronuncia del pretore o del giudice istruttore, disciplinasse in modo più adeguato l'intero ambito dei provvedimenti restrittivi della libertà personale. Tuttavia, ci rendiamo conto dell'esistenza di una serie di fattori che condizionano le nostre scelte. Prendiamo atto, dunque, dell'esigenza di conformarci alle linee indicate dal programma del Governo De Mita, rinviando valutazioni e scelte più compiute ad una fase successiva alla prima applicazione del nuovo codice di procedura penale, quando, cioè, l'esperienza ci consentirà di operare opportuni interventi correttivi.

In conclusione, ribadisco la disponibilità del gruppo della democrazia cristiana a ritirare i propri emendamenti e, nel contempo, l'auspicio che a simile determinazione pervengano anche gli altri gruppi, allo scopo di agevolare la rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento in esame.

MAURO MELLINI. Signor presidente, sono lieto della determinazione delineata in questa nostra Commissione, perché, dopo aver riflettuto sulle considerazioni che hanno motivato le proposte dei colleghi circa l'attribuzione ad un organo collegiale della facoltà di emettere provvedimenti restrittivi della libertà personale (considerazioni degne della massima attenzione, ma non valide fino al punto di superare opinioni di ordine diverso e contrario), ho finito per convincermi che il sistema proposto sarebbe inferiore rispetto a quello per cui la facoltà in oggetto viene attribuita allo stesso organo che è giudice della istruzione in senso proprio e della formazione delle prove nella fase istruttoria. Tale mia valutazione varrà almeno fino a quando avremo un sistema inquisitorio ed un giudice istruttore come gli attuali.

L'attribuzione della facoltà di emettere provvedimenti restrittivi della libertà personale ad un organo collegiale, infatti, si tradurrebbe in una deresponsabilizzazione dell'organo medesimo, il quale finirebbe per giudicare sulla base della parola del richiedente, in quanto per il cittadino normale non si nega un mandato di cattura ad un giudice « dabbene », soprattutto ad un giudice impegnato, per esempio, nella lotta contro la mafia. Se critichi il suo operato, si muovono addirittura le supreme cariche dello Stato per « tirare le orecchie » a chi è disposto a fantasticare !

D'altra parte, il sistema proposto potrebbe risultare efficace solo nel caso di un provvedimento « clamoroso ». Certamente, per alcuni cittadini in particolari condizioni l'organo collegiale rappresenterebbe una salvaguardia, perché il clamore determinatosi intorno ad un caso può indurre l'organo medesimo ad un atteggiamento di grande prudenza rispetto ad intemperanze caratteriali (e non solo caratteriali) del giudice monocratico.

Sono dunque lieto di questa determinazione — mi scuso per la lunghezza del mio intervento, che varrà anche come dichiarazione di voto finale sull'intero provvedimento — e mi auguro che il carattere provvisorio, del resto comune ad ogni legge in quanto sempre modificabile, finisca per risultare apparente (con buona pace del nostro presidente), perdurando il testo che andiamo ad approvare fino all'entrata in vigore — spero non eccessivamente lontana — del nuovo codice di procedura penale.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Il gruppo comunista non ignora, anzi sottolinea l'importanza di una riforma che, se pure parziale, rappresenta un'anticipazione rispetto al nuovo codice di procedura penale, un'anticipazione necessaria giacché riguarda un tema essenziale come quello della libertà personale.

Questo è il senso del nostro voto favorevole all'approvazione del testo in esame.

Prendiamo atto dell'impegno manifestato, in chiave eventuale, oggi dal Governo, anche se ci chiediamo quali possano essere i passaggi operativi per introdurre eventuali modifiche in ordine all'organo che dovrebbe decidere l'emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, attesa l'esigenza inderogabile di pubblicare nei tempi fissati sulla *Gazzetta Ufficiale* il nuovo testo del codice di procedura penale.

Pur esprimendo, come ho premesso, voto favorevole a questa proposta di legge, proprio per l'attenzione da noi riservata al tema della libertà personale e dato il suo carattere di anticipazione rispetto alla riforma globale del sistema processuale, ci riserviamo di porre sul tappeto nelle sedi opportune due questioni che caratterizzano la proposta di legge Finocchiaro Fidelbo ed altri, anch'essa in discussione presso questa Commissione. Si tratta a nostro avviso di due punti qualificanti, che consideriamo realmente indicativi di un modo nuovo di concepire le misure restrittive della libertà. In realtà, tale nuova concezione discende, come ora cercherò di indicare, dagli articoli 13 e 27 della Costituzione, laddove si stabilisce che non è ammessa alcuna restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge, e si introduce il principio della presunzione di non colpevolezza dell'imputato sino alla condanna definitiva.

Sulla base della formulazione dell'articolo 13 la libertà personale si configura come un diritto inviolabile, e credo che dall'inciso in esso contenuto discenda una deduzione che si pone in linea con tutto l'impianto della Costituzione: i casi e i modi nei quali la libertà personale può essere ristretta dovrebbero porsi quasi come « cause di giustificazione » processuali, situazioni nelle quali questo diritto inviolabile cede e diventa quindi possibile una sua restrizione.

In questo senso, attualmente tre sono i presupposti affinché le « cause di giustificazione » possano venire in essere, presupposti la cui esistenza è necessaria pur

nella vigenza della distinzione tra mandato di cattura obbligatorio e mandato di cattura facoltativo: l'elemento edittale, l'elemento probatorio, l'elemento cautelare.

Nella nostra proposta di legge diamo per scontata la costruzione secondo cui per l'emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale devono essere richiesti, più che gli indizi, le prove di colpevolezza. Si tratta di un passaggio molto delicato, che, come è stato detto anche in una riunione precedente di questa Commissione, rappresenterebbe un passo in avanti eccessivo rispetto al sentire ed alla cultura anche processualistica esistente in questo nostro paese. Ma io ritengo che conservare la parola « indizi », aggiungendo solo l'aggettivo « gravi », possa essere rischioso; è già a tutti noto il contrasto molto spesso emerso sul significato da attribuire al termine « indizio », inteso da taluni nella sua accezione minimale come punto di partenza per la costruzione di una intelaiatura probatoria e da altri come una « quasi prova ».

Un altro punto che ci preme sottolineare è l'innovazione che abbiamo ritenuto di introdurre nella nostra proposta di legge abolendo ogni riferimento all'esigenza di tutela della collettività, esigenza che ancora oggi è considerata da qualcuno come ulteriore presupposto per l'emissione del provvedimento restrittivo e che, invece, può essere considerata solo concetto aggiuntivo, che va eliminato.

Siamo quindi favorevoli alla abolizione della distinzione tra mandato di cattura obbligatorio e mandato di cattura facoltativo, proprio perché riteniamo che debbano essere estranee alla carcerazione preventiva tutte le esigenze che non siano riconducibili al processo e non si esauriscano all'interno dello stesso, cioè tutte quelle che non siano cautelari in senso proprio.

Sappiamo bene che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 1 del 1980, si è pronunciata in modo difforme rispetto ad altre sentenze che avevano affermato l'estraneità del riferimento alle esigenze

di tutela della collettività rispetto alla motivazione dei provvedimenti restrittivi. Tuttavia riteniamo anche di poter criticare l'iter logico di tale sentenza, la quale, per giustificare la non estraneità di quel riferimento, ha necessità di fare ricorso ad un dato normativo codicistico introdotto dalla legge n. 182 del 1975, mentre in chiave probabilistica asserisce che: « né l'articolo 13 né l'articolo 27 della Costituzione escludono in via assoluta il ricorso a misure cautelari di contenuto coercitivo riguardanti una logica di prevenzione in senso ampio ». Discutibile è anche il riferimento al secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione, che prevede una distinzione tra mandato di cattura obbligatorio e mandato di cattura facoltativo: non vi è dubbio, infatti, che il Costituente aveva la necessità di collegarsi al dato codicistico all'epoca vigente, senza con ciò voler attribuire rango costituzionale alla distinzione.

Sulla base di queste considerazioni, riteniamo che sia necessario dar luogo ad un dibattito importante non solo in questa Commissione ma anche tra tutte le forze politiche e tra tutti i cittadini sul diritto alla libertà, poiché ciò consentirà non solo di compiere dei progressi sulla strada della compiuta attuazione del dettato costituzionale, ma anche di circoscrivere nei confini più corretti il dibattito stesso.

Il presidente ha affermato che l'esigenza di prevedere che i provvedimenti restrittivi siano emanati da un organo collegiale è conseguenza di quella stessa logica che aveva determinato la presentazione di una legge sulla responsabilità civile. Noi riteniamo che quando si parla di libertà personali si debbano capovolgere i termini del discorso, si debba, cioè, partire dalla affermazione del diritto, incidere sulla affermazione pregiudiziale del diritto, e quindi non lasciare impregiudicato il rapporto tra libertà e potere. Incidere solo sulla struttura dell'organo, anche nel caso che proprio da ciò consegua (ma non sono convinta che ciò avvenga in modo assolutamente naturale) una maggiore tutela della libertà personale,

mi pare un modo culturalmente non corretto di impostare il problema.

In conclusione, riservandoci di riprendere, nella sede opportuna, l'esame dei temi che ho toccato e che ci paiono fondamentali, preannunciamo comunque il nostro parere favorevole alla approvazione del provvedimento in discussione.

ALDO RIZZO. Desidero mettere in evidenza, signor presidente, che a mio avviso la materia della libertà personale, per la sua rilevanza e per la sua delicatezza, certamente non consente soluzioni che possano essere viste soltanto nell'ottica di un'accelerazione dei lavori parlamentari.

Si è molto discusso sul testo presentato dal Governo, il quale esalta la competenza, in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale, del giudice istruttore. Personalmente ritengo che si tratti di una scelta di poca rilevanza pratica; infatti non credo che, ai fini di una migliore garanzia dei diritti del cittadino, sia determinante spostare dall'organo dell'accusa al giudice istruttore la competenza in tema di emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale. Chi ha esperienza di aule giudiziarie sa bene che in non pochi casi giudici istruttori hanno atteggiamenti assai più rigorosi di tanti magistrati che esercitano funzioni di pubblico ministero.

La scelta di campo che andava compiuta era ben altra. Si sarebbe, cioè, dovuta individuare una competenza collegiale in materia di mandati di cattura per meglio garantire il cittadino. Vorrei ricordare al ministro — il quale ne è sicuramente consapevole — che sin dall'inizio degli anni ottanta furono presentati in Parlamento diversi progetti di legge — uno dei quali reca la mia firma — che prevedevano appunto l'attribuzione, in prima istanza, ad un organo collegiale del potere di emettere provvedimenti restrittivi della libertà personale. Il tema della collegialità in questa materia non può essere visto in termini burocratici o meramente ordinamentali; altrimenti avrebbe ragione il collega Mellini nel sostenere di preferire una competenza mo-

nocratica poiché la collegialità potrebbe, in definitiva, realizzare una sorta di deresponsabilizzazione.

MAURO MELLINI. Non respingo la collegialità in quanto tale, bensì l'attribuzione ad un organo diverso da quello che conduce l'istruttoria.

ALDO RIZZO. L'attribuzione di una tale competenza ad un organo esterno, credo che dia maggiori garanzie poiché l'esperienza insegna che il giudice che conduce l'indagine a volte, anche in buona fede, può rimanere legato ad ipotesi accusatorie che contrastano con la verità dei fatti.

Il problema non può essere visto solo in termini di riforma ordinamentale, lo ripeto; occorrerebbe compiere un salto di qualità per operare una riforma aderente ai valori espressi dalla Costituzione repubblicana, valori che — dobbiamo dirlo con franchezza — dopo quarant'anni, in tema di diritti di libertà, ancor oggi non trovano piena attuazione.

È più che opportuno che l'organo collegiale sia estraneo all'istruzione e quindi in grado di valutare con il necessario distacco e la doverosa serenità le proposte dell'accusa, e che abbia competenza diretta, con riferimento ai provvedimenti che possono incidere sulla libertà o su altri diritti fondamentali del cittadino.

Una scelta questa che dovrebbe essere una chiara direttiva per il nuovo codice di procedura penale, attualmente in lavorazione, il quale non sembra che dia sempre adeguata risposta all'esigenza di una doverosa tutela dei diritti del cittadino. Credo, anzi, che esso rischi di divenire un'occasione perduta perché anche con il nuovo processo penale si rischia di mantenere quel clima « kafkiano » che per molti versi caratterizza l'attuale processo. Basti pensare che anche con il nuovo processo penale vi sarà una larga competenza della polizia giudiziaria in tema di indagini; rimane qualitativamente indefinita la *notitia criminis*; rimane forte il

potere discrezionale del magistrato che conduce le indagini; anche con il nuovo processo potrà accadere che a carico di un soggetto siano svolte indagini per anni e che poi esse si chiudano — per la inesistenza di elementi di colpevolezza — con un provvedimento di archiviazione. Quindi, prima di varare il nuovo codice di procedura penale, sarà opportuno porre molta attenzione alle scelte operate, perché è inaccettabile che dopo quarant'anni dall'emanazione della Costituzione non si abbia un codice di procedura penale aderente ai valori affermati dalla Carta repubblicana. Ed allora, tornando al tema che ci occupa, quando si parla di organo collegiale, signor ministro, non è da pensare soltanto ad un organo giudiziario composto da tre membri anziché da uno, ma dobbiamo immaginare qualcosa di diverso, la realizzazione di un organo che sia tutore delle garanzie costituzionali, un organo che, in piena indipendenza rispetto alle proposte formulate dall'organo inquirente, garantisca i diritti di libertà del cittadino da atti a lui pregiudizievoli che siano ingiustificati; un organo simile all'*Ermittlungsrichter* al quale il codice di procedura penale tedesco attribuisce una competenza primaria ogni qualvolta siano in gioco diritti fondamentali del cittadino, sia che si tratti di intercettazioni telefoniche, di provvedimenti di sequestro, o di provvedimenti riguardanti la libertà personale.

Condividiamo l'impostazione del ministro di grazia e giustizia sul punto concernente la facoltatività in ordine all'emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, ciò in sintonia con le linee del nuovo procedimento penale.

I tempi del varo del nuovo processo sono ormai prossimi. Mi auguro che il ministro di grazia e giustizia, almeno in quella sede, vorrà darsi carico di attribuire ad un organo collegiale la competenza per quanto concerne l'emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Propongo alla Commissione di assumere quale testo-base il progetto di legge n. 2709.

Pongo in votazione tale proposta.
(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché agli articoli da 1 a 14 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Al terzo comma dell'articolo 15 del codice di procedura penale le parole: « a mandato o ad ordine di cattura » sono sostituite dalle seguenti: « a mandato di cattura o a mandato o a ordine di arresto ».

(È approvato).

ART. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 42 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Nel trasmettere gli atti all'autorità competente il giudice e il pubblico ministero hanno facoltà, quando sussistono le condizioni previste dal primo comma dell'articolo 393 per l'emissione dell'ordine di arresto, di emettere rispettivamente mandato od ordine di arresto ».

2. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1955, n. 932, è abrogato.

(È approvato).

ART. 3.

1. Il quarto comma dell'articolo 225 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Ai fini del compimento degli atti rientranti tra quelli previsti dall'articolo

304-bis l'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a ricevere, da parte dell'indiziato, dell'arrestato o del fermato, la nomina del difensore di fiducia. Questi viene immediatamente avvertito del compimento di tali atti, con eccezione di quelli indicati nel terzo comma dell'articolo 304-ter, ai quali però il difensore o altra persona di fiducia, se presenti, possono assistere ».

2. Al sesto comma dello stesso articolo 225 le parole: « di cui al comma quarto del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla prima parte del comma quarto del presente articolo ».

3. All'ottavo comma dello stesso articolo 225 le parole: « previsti dal quarto comma » sono sostituite dalle seguenti: « previsti dalla prima parte del quarto comma ».

(È approvato).

ART. 4.

1. Il secondo e il terzo periodo del secondo comma dell'articolo 231 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti: « Se trattasi di reato per il quale egli non è competente per materia deve trasmettere gli atti del procedimento e ogni cosa che vi si riferisce all'autorità giudiziaria competente. Provvede tuttavia agli atti urgenti di accertamento e di assicurazione delle prove, ivi compreso l'eventuale sequestro di cose che si trovano nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione e, se la legge consente il mandato di cattura e sussistono le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 393 per l'emissione dell'ordine di arresto, può emettere mandato di arresto adeguatamente motivato ».

(È approvato).

ART. 5.

1. All'articolo 243 del codice di procedura penale le parole: « la cattura » sono sostituite dalle seguenti: « l'arresto ». Alla rubrica dello stesso articolo 243 le parole: « Ordine di cattura » sono sostituite dalle seguenti: « Ordine di arresto ».

(È approvato).

ART. 6.

1. Il terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Se non deve ordinare la liberazione, il procuratore della Repubblica o il pretore, con decreto motivato, convalida l'arresto e, valutate le esigenze cautelari di cui all'articolo 253, dispone il mantenimento della custodia in carcere, l'applicazione della misura prevista nel primo comma dell'articolo 254-bis o di quelle previste nell'articolo 282, ovvero la rimessione in libertà dell'imputato. Il decreto di convalida deve contenere l'enunciazione sommaria del fatto e degli articoli di legge che lo prevedono e deve essere immediatamente consegnato in copia all'imputato ».

(È approvato).

ART. 7.

1. Il quarto comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Quando l'imputato non deve essere giudicato con il rito direttissimo, il decreto di convalida è trasmesso senza ritardo insieme agli atti al giudice istruttore competente per la convalida dell'ordine di arresto, e cessa di avere efficacia se non è da questi confermato con decreto motivato entro dieci giorni dall'arresto; nel confermare la convalida il giudice istruttore può anche modificare le disposizioni relative alla libertà personale. Se si procede a giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo 502 o del quarto comma dell'articolo 505, la convalida cessa di avere efficacia ove entro dieci giorni dall'arresto non sia confermata con ordinanza dal giudice del dibattimento o non sia pronunciata sentenza di condanna ».

(È approvato).

ART. 8.

1. Al sesto comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale le parole: « è imposto o autorizzato » sono sostituite dalle seguenti: « è autorizzato ».

(È approvato).

ART. 9.

1. Al settimo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale le parole: « dal quarto comma » sono sostituite dalle seguenti: « dalla prima parte del quarto comma ».

(È approvato).

ART. 10.

1. Al terzo comma dell'articolo 250 del codice di procedura penale le parole: « o dell'ordine di cattura » sono sostituite dalle seguenti: « di cattura o dell'ordine d'arresto » e le parole: « è imposta o consentita » sono sostituite dalle seguenti: « è consentita ».

(È approvato).

ART. 11.

1. Al primo comma dell'articolo 251 del codice di procedura penale le parole: « che l'imputato sia condotto in carcere o rimanga altrove in stato di arresto a disposizione dell'Autorità che lo ha emesso » sono sostituite dalle seguenti: « che l'imputato sia condotto in carcere ovvero rimanga in stato di arresto a disposizione dell'autorità giudiziaria in uno degli altri luoghi indicati nell'articolo 254-bis ».

2. Al secondo comma dello stesso articolo 251, le parole: « di cattura » sono sostituite dalle seguenti: « di arresto ».

3. Al terzo comma dello stesso articolo 251, le parole: « se entro venti giorni » sono sostituite dalle seguenti: « se entro dieci giorni » e le parole: « od ordine di cattura » sono sostituite dalle seguenti: « di cattura ».

(È approvato).

ART. 12.

1. L'articolo 252 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 252. — (*Condizioni generali per la emissione dei mandati od ordini*). — Per poter emettere un mandato o un ordine è necessario che a carico di colui nei cui confronti il provvedimento viene emesso esistano indizi gravi di colpevolezza o, se trattasi di mandato od ordine di comparizione ovvero di mandato od ordine di accompagnamento emesso ai sensi del primo comma dell'articolo 261, indizi sufficienti. Tuttavia, quando il magistrato ritiene che la istruzione debba essere chiusa con dichiarazione di non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato o non è preveduto dalla legge come reato e l'imputato non è già stato interrogato, è emesso mandato od ordine di comparizione ».

(È approvato).

ART. 13.

1. L'articolo 253 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 253. — (*Condizioni per la emissione del mandato di cattura*). — Salvo quanto previsto dagli articoli 278 e 282 può essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:

1) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni;

2) di delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Il mandato di cattura può essere emesso soltanto quando sussistono inderogabili e concrete esigenze di tutela dell'acquisizione di specifiche fonti di prova ovvero quando l'imputato si è dato alla fuga o vi è concreto pericolo che si dia

alla fuga ed il giudice ritenga, in base ad elementi specifici, che per il delitto per cui si procede verrà irrogata con la sentenza una pena che non rientri nei limiti della sospensione condizionale, ovvero quando, per la pericolosità dell'imputato desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto, sussistono esigenze di tutela della collettività ».

(È approvato).

ART. 14.

1. L'articolo 254 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 254. — (*Obbligo di motivazione in caso di non emissione del mandato di cattura per determinati reati*). — Il giudice, se ritiene di non emettere mandato di cattura per insussistenza delle esigenze cautelari indicate nel secondo comma dell'articolo 253, deve darne atto con decreto motivato nel caso in cui proceda contro l'imputato di uno dei seguenti reati:

1) delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, ovvero l'ergastolo;

2) delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a quindici anni, escluso quello preveduto dal secondo comma dell'articolo 567 del codice penale, ovvero l'ergastolo;

3) delitto di falsificazione di monete, spendita o introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, preveduto dall'articolo 453 del codice penale;

4) delitto di associazione di tipo mafioso preveduto dall'articolo 416-bis del codice penale;

5) delitto di alienazione o acquisto di schiavi ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

1. L'articolo 254-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 254-bis. — (*Misura disposta in luogo della custodia in carcere. Principio di adeguatezza*). — In ogni stato e grado del procedimento, nell'emettere il mandato di cattura, il giudice dispone che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione, in altro luogo di privata dimora o in un luogo pubblico di cura o di assistenza, quando tale misura appare sufficiente a salvaguardare le esigenze che hanno determinato l'emissione del provvedimento.

Nel corso dell'istruzione sommaria e dopo l'emissione del mandato di cattura il pubblico ministero o il pretore dispongono che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto in uno dei luoghi di cui al comma precedente quando tale misura appare sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari previste nell'articolo 253. Il pubblico ministero o il pretore, se è presentata domanda di applicazione della misura e non ritengono di accoglierla, trasmettono gli atti con le loro richieste al giudice istruttore affinché decida; in ogni altro stato e grado del procedimento, dopo l'emissione del mandato di cattura, la suddetta misura è concessa dal giudice indicato nell'articolo 279.

La misura di cui ai commi precedenti è revocata con ordinanza, d'ufficio o anche su richiesta del pubblico ministero ovvero del pretore durante l'istruzione sommaria, dal giudice indicato nella seconda parte del precedente comma quando nuove circostanze impongono una diversa valutazione delle ragioni che l'hanno consentita o quando l'imputato viola taluna delle prescrizioni impostegli. In tali casi con l'ordinanza di revoca il giudice ordina che l'imputato sia condotto in carcere ».

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Signor presidente, la riforma del 1984 prevede l'introduzione dell'obbligatorietà della concessione della misura alternativa alla carcerazione nei confronti di alcune categorie di cittadini: la donna incinta, gli ultrasessantacinquenni e i minori di anni diciotto.

Mi rendo conto che attualmente ci troviamo in un sistema normativo diverso da quello nel quale andava ad operare la legge del 1984, in quanto ora si prevede la facoltatività dei provvedimenti, ma ritengo importante che tali categorie in ogni caso non siano destinatari e dei provvedimenti restrittivi che il giudice potrebbe comunque ritenere legittimi.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Anche noi riteniamo di interpretare nel senso prospettato dalla collega Finocchiaro le norme di cui all'articolo 15, considerando esse integrative della normativa vigente. In questo senso oltre alle fattispecie ricordate in ordine alla applicazione della facoltà dell'emissione dei provvedimenti di arresto domiciliare, si potrebbero aggiungere altre categorie nei confronti delle quali il giudice è autorizzato ad emettere provvedimenti alternativi.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Avendo seguito l'esame del provvedimento anche nell'altro ramo del Parlamento, posso dire che è vero che in sede di riforma dell'articolo 254-bis del codice di procedura penale si è prevista una specifica procedura per quanto riguarda la donna incinta o che allatta, ma la concessione degli arresti domiciliari è possibile quando non sussistano i casi di cui all'articolo 254 (pericolo di fuga, inquinamento delle prove o tutela della collettività). In questo senso, il Senato ha inteso porre una tutela di carattere generale prevedendo comunque gli arresti domiciliari qualora « tale misura appare sufficiente a salvaguardare le esigenze che hanno determinato l'emissione del provvedimento ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15.

(È approvato).

Poiché agli articoli da 16 a 42 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 16.

1. L'articolo 254-ter del codice di procedura penale è abrogato.

(È approvato).

ART. 17.

1. Il primo comma dell'articolo 254-quater del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Con il provvedimento con il quale è disposta la misura prevista dall'articolo 254-bis possono essere imposti in casi particolari limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono ».

(È approvato).

ART. 18.

1. Il primo comma dell'articolo 254-quinquies del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il pubblico ministero, o il pretore, e l'imputato possono appellare contro le ordinanze emesse nell'istruzione che decidono sulla misura dell'arresto domiciliare ai sensi dell'ultima parte del secondo comma dell'articolo 254-bis. Il pubblico ministero, o il pretore, e l'imputato possono altresì appellare contro le ordinanze che decidono sulla revoca della misura emesse nel corso dell'istruzione ».

(È approvato).

ART. 19.

1. L'articolo 260 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 260. — (Revoca e nuova emissione del mandato di cattura). — In ogni stato e grado del procedimento, quando il mandato di cattura non è stato ancora eseguito, il giudice lo revoca con ordinanza se sono venute meno le esigenze cautelari o le altre condizioni che lo legittimano.

Nel corso dell'istruzione, quando nuove circostanze lo richiedono, il giudice emette mandato di cattura anche se lo stesso è stato già revocato o non emesso ai sensi dell'articolo 254 o dell'articolo 278, ovvero se l'imputato è stato rimesso in libertà ai sensi dell'articolo 277. Quando si procede con istruzione sommaria, il giudice provvede su richiesta del pubblico ministero o del pretore.

Nell'istruzione sommaria la revoca del mandato di cattura ovvero dell'ordine o del mandato di arresto è disposta dal pubblico ministero o dal pretore procedente con ordinanza; se la revoca è richiesta dall'imputato e il pubblico ministero o il pretore non ritengono di accoglierla, si osservano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 270 ».

(È approvato).

ART. 20.

1. La rubrica e i primi tre commi dell'articolo 261 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 261. — (Casi nei quali può emettersi mandato di comparizione o d'accompagnamento). — Fuori dei casi preveduti dall'articolo 253, può essere emesso soltanto mandato di comparizione. Tuttavia, il mandato di comparizione può sempre essere convertito in quello d'accompagnamento se l'imputato non si presenta senza un legittimo impedimento.

Il mandato di accompagnamento può altresì emettersi per i reati preveduti dal-

l'articolo 253 quando vi è fondato motivo per ritenere che il mandato di comparizione abbia a rimanere senza effetto ».

(È approvato).

ART. 21.

1. Il primo comma dell'articolo 262 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Prima di ordinare l'emissione o la revoca del mandato di cattura ovvero di emettere il decreto previsto dall'articolo 254 il giudice nell'istruzione formale deve sentire il pubblico ministero. Il pretore quando dispone la revoca del mandato di cattura ne informa il procuratore della Repubblica ».

(È approvato).

ART. 22.

1. Il secondo comma dell'articolo 263 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Se il giudice non accoglie la richiesta, o se applica una misura cautelare diversa da quella richiesta dal pubblico ministero, o se dispone la revoca del mandato di cattura, il relativo provvedimento può essere appellato dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale. Egualmente il procuratore della Repubblica o il procuratore generale possono appellare contro i provvedimenti emessi dal pretore o dal giudice istruttore ai sensi dei commi terzo e quarto dell'articolo 246; l'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento ».

(È approvato).

ART. 23.

1. La rubrica dell'articolo 263-bis del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: « *Riesame dei mandati di*

cattura o di arresto e degli ordini di arresto ».

2. Al primo comma dello stesso articolo 263-bis le parole: « o dell'ordine di cattura o di arresto » sono sostituite dalle seguenti: « di cattura o di arresto o dell'ordine di arresto » e le parole: « prevista nei primi due commi dell'articolo 254-bis » sono sostituite dalle seguenti: « dell'arresto domiciliare ovvero delle misure di coercizione previste dall'articolo 282 ».

3. Al terzo comma dello stesso articolo 263-bis le parole: « e gli ordini di cattura o di arresto » sono sostituite dalle seguenti: « di cattura o di arresto e gli ordini di arresto » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Tuttavia, anche nei casi in cui è ammessa la richiesta di riesame, l'imputato può proporre immediatamente ricorso per Cassazione per violazione di legge. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame ».

(È approvato).

ART. 24.

1. Il terzo comma dell'articolo 263-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Entro tre giorni dal ricevimento degli atti il tribunale, con ordinanza emanata in camera di consiglio, conferma il mandato di cattura o di arresto o l'ordine di arresto ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando l'immediata liberazione dell'imputato, o, se ne ricorrono i presupposti, l'applicazione delle misure previste dall'articolo 282. Quando conferma il provvedimento il tribunale dispone, anche d'ufficio, in luogo della custodia in carcere dell'imputato, l'applicazione di una delle misure di cui al primo comma dell'articolo 254-bis, se la stessa è sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253 ».

(È approvato).

ART. 25.

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 263-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Con la richiesta di riesame, il difensore può chiedere di intervenire, in camera di consiglio, per illustrarla. In tal caso il presidente del tribunale fissa la data della trattazione entro cinque giorni dal ricevimento degli atti, dandone avviso almeno due giorni prima al difensore ed al pubblico ministero, che hanno facoltà di intervenire. Il tribunale decide in ogni caso entro tre giorni dalla data suddetta ».

(È approvato).

ART. 26.

1. Il secondo comma dell'articolo 264 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« I mandati di cattura, di arresto o di accompagnamento devono contenere la specifica enunciazione, compatibile con il segreto istruttorio, degli indizi di colpevolezza, nonché dei motivi che ne determinano l'emissione. Salve le ipotesi di cui, rispettivamente, al quarto comma dell'articolo 395 ed al quarto comma dell'articolo 398, i mandati di comparizione devono contenere l'enunciazione, compatibile con il segreto istruttorio, degli indizi di colpevolezza ».

2. Al terzo comma dello stesso articolo 264, dopo le parole: « in carcere » sono inserite le seguenti: « o di rimanere in stato di arresto nella propria abitazione, in altro luogo di privata dimora o in un luogo pubblico di cura o di assistenza ».

(È approvato).

ART. 27.

1. Al secondo comma dell'articolo 265 del codice di procedura penale le parole:

« è prescritto o autorizzato » sono sostituite dalle seguenti: « è autorizzato ».

(È approvato).

ART. 28:

1. Al secondo comma dell'articolo 267 del codice di procedura penale le parole: « un mandato o un ordine di cattura » sono sostituite dalle seguenti: « un ordine di arresto o un mandato di cattura ».

(È approvato).

ART. 29.

1. Al primo comma dell'articolo 268 del codice di procedura penale le parole: « ovvero di un ordine di cattura, d'arresto » sono sostituite dalle seguenti: « o di arresto ovvero di un ordine di arresto ».

2. Al secondo comma dello stesso articolo 268 le parole: « il mandato o l'ordine di cattura » sono sostituite dalle seguenti: « il mandato di cattura o di arresto o l'ordine di arresto ».

(È approvato).

ART. 30.

1. L'articolo 269 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 269. — (Scarcerazione ordinata dal giudice istruttore). — Durante l'istruzione formale il giudice istruttore ordina immediatamente, anche di ufficio, la scarcerazione dell'imputato quando vengono a mancare a carico di questo indizi gravi ovvero se risulta che la legge non autorizza il mandato di cattura ».

(È approvato).

ART. 31.

1. L'articolo 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 270. — (Scarcerazione ordinata dal pubblico ministero o dal pretore). Nel-

l'istruzione sommaria la scarcerazione deve essere immediatamente ordinata dal pubblico ministero, o dal pretore nei procedimenti per reati di sua competenza, se ricorrono le condizioni prevedute dall'articolo precedente.

Nei casi in cui il pubblico ministero o il pretore non ritengono di ordinare la scarcerazione richiesta dall'imputato, provvede il giudice istruttore, al quale l'istanza deve essere trasmessa dal pubblico ministero o dal pretore insieme con le relative conclusioni e con gli atti del procedimento ».

(È approvato).

ART. 32.

1. Al primo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale il numero 4) è sostituito dal seguente:

« 4) per i reati soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 254:

a) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo;

b) un anno se la legge prevede una pena minore ».

(È approvato).

ART. 33.

1. Il decimo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Quando sussiste taluna delle esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, con l'ordinanza di scarcerazione può essere imposta all'imputato una o più delle misure coercitive previste nell'articolo 282, primo comma, numeri 2) e 3). Nello stesso modo si provvede quando dopo la scarcerazione emerge o sopravviene taluna delle suddette esigenze ».

(È approvato).

ART. 34.

1. Il sesto comma dell'articolo 272-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso di ordinanza emessa nel corso del dibattimento, se questo è rinviato a tempo indeterminato, o se entro il termine di dieci giorni dalla ordinanza non è pronunciata la sentenza che definisce il grado di giudizio, ovvero se è pronunciata sentenza inoppugnabile. In questi casi il termine per l'impugnazione decorre rispettivamente dal provvedimento di rinvio, dalla scadenza del termine sopra indicato o dalla pronuncia della sentenza inoppugnabile ».

(È approvato).

ART. 35.

1. L'articolo 273 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 273. — (Mandato di cattura dopo il rinvio a giudizio). — Salvo quanto previsto dal tredicesimo comma dell'articolo 272, quando si procede per uno dei delitti indicati nell'articolo 254 il pretore o il presidente del collegio, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, emette mandato di cattura nei confronti dell'imputato in libertà se lo stesso si è dato alla fuga o vi è concreto pericolo che si dia alla fuga. Allo stesso modo provvede il giudice con la sentenza di condanna. Nei confronti dell'imputato rimesso in libertà a seguito di precedente sentenza di assoluzione il giudice, con la sentenza di condanna, emette mandato di cattura anche quando sussistono inderogabili esigenze di tutela della collettività ».

(È approvato).

ART. 36.

1. Al capo II del titolo I del libro secondo del codice di procedura penale la

rubrica della sezione IV è sostituita dalla seguente: « Della rimessione in libertà e delle misure di coercizione diverse dalla custodia cautelare ».

(È approvato).

ART. 37.

1. L'articolo 277 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 277. — (*Rimessione in libertà*). — In ogni stato e grado del procedimento, quando sono venute meno le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, l'imputato in stato di custodia cautelare deve essere rimesso in libertà ».

(È approvato).

ART. 38.

1. L'articolo 277-bis del codice di procedura penale è abrogato.

(È approvato).

ART. 39.

1. L'articolo 278 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 278. — (*Principio di proporzionalità*). — In deroga a quanto previsto nell'articolo 253 il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, dispone con decreto motivato di non emettere il mandato di cattura, di revocare il mandato di cattura non ancora eseguito ovvero di rimettere l'imputato in libertà quando ritiene, in base ad elementi specifici, che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della sospensione condizionale o che non superi per durata la custodia cautelare già sofferta dall'imputato ovvero che, tenuto conto di questa, sia interamente compresa in una causa di estinzione della pena ».

(È approvato).

ART. 40.

1. Al primo comma dell'articolo 279 del codice di procedura penale dopo le parole: « Nei procedimenti di competenza del pretore » sono inserite le seguenti: « , salvo quanto disposto dall'articolo 280, » e le parole: « che procede all'istruzione o » sono soppresse.

2. Nello stesso articolo 279 e nella relativa rubrica le parole: « libertà provvisoria », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « rimessione in libertà ».

(È approvato).

ART. 41.

1. L'articolo 280 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 280. — (*Rimessione in libertà disposta nell'istruzione sommaria*). — Nell'istruzione sommaria la rimessione in libertà è disposta con decreto motivato dal pubblico ministero prima della richiesta di citazione ovvero dal pretore nei procedimenti di sua competenza.

Nei procedimenti di competenza del tribunale o della Corte di assise il provvedimento continua ad avere effetto anche se l'istruzione sommaria è trasformata in formale.

Se il pubblico ministero o il pretore non ritengono di accogliere la domanda di rimessione in libertà, trasmettono gli atti con le richieste al giudice istruttore, che provvede a norma dell'articolo 279 ».

(È approvato).

ART. 42.

1. Alla rubrica e al primo comma dell'articolo 281 del codice di procedura penale le parole: « libertà provvisoria » sono sostituite dalle seguenti: « rimessione in libertà ».

2. All'ultimo comma dello stesso articolo 281 dopo le parole: « il quinto » sono inserite le seguenti: « , il sesto ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 43.

1. L'articolo 282 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 282. — (*Misure di coercizione diverse dalla custodia cautelare*). — In deroga a quanto previsto nell'articolo 253, in ogni stato o grado del procedimento il giudice, anziché emettere il mandato di cattura, dispone con ordinanza l'applicazione di una o più delle seguenti misure, se le stesse appaiono sufficienti a tutelare le esigenze cautelari indicate nello stesso articolo 253:

1) prestazione di cauzione o malleveria;

2) obbligo di presentazione periodica all'autorità di polizia giudiziaria specificamente indicata, in giorni ed ore prestabiliti, avuto riguardo alle occupazioni dell'imputato e alla distanza della sua dimora dal luogo della presentazione;

3) divieto di dimorare in un dato luogo ovvero obbligo di dimorare in un comune o in una frazione di esso.

Se ricorrono le condizioni previste nel comma precedente e il mandato è già stato emesso ovvero l'imputato si trova in stato di custodia cautelare a seguito di convalida di arresto, il pubblico ministero o il pretore, nell'istruzione sommaria, ovvero il giudice, in ogni altro stato e grado del procedimento, dispongono con ordinanza la cessazione della custodia cautelare o la revoca del mandato, se non ancora eseguito, e provvedono a norma del medesimo comma.

Quando impone l'obbligo di dimora il giudice indica l'autorità di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dove fisserà la propria abitazione, nonché, se prescritto, gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli. Le eventuali variazioni dei luoghi o degli orari predetti devono essere

dall'imputato preventivamente comunicate alla stessa autorità.

Del provvedimento che impone una o più delle misure previste dai commi precedenti è data immediata comunicazione all'autorità di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto all'autorità giudiziaria di ogni infrazione.

L'applicazione delle misure previste nel presente articolo può essere richiesta anche dall'imputato; per la competenza a decidere sulla domanda si applicano le disposizioni di cui agli articoli 279 e 280.

Le misure imposte possono essere successivamente modificate d'ufficio o su istanza di parte e sono revocate quando siano venute meno le esigenze cautelari. L'ordinanza che decide sull'applicazione, sulla modifica o sulla revoca di taluna delle misure previste nel presente articolo può essere impugnata a norma dell'articolo 281.

Nel corso dell'istruzione, quando a seguito di nuove circostanze le misure applicate appaiono inadeguate a salvaguardare le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, il giudice, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero o del pretore, emette mandato di cattura ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 43 al primo capoverso, al numero 3, sostituire le parole: in un comune o frazione di esso con le seguenti: nel comune di residenza o in un comune vicino sede di un ufficio di polizia.

43. 1.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 43. 1, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 43, con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli da 44 a 60 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 44.

1. L'ultimo comma dell'articolo 284 del codice di procedura penale è abrogato.

(È approvato).

ART. 45.

1. L'articolo 285 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 285. — (Decisione sulla idoneità della cauzione e dei fideiussori - Verbale di ricezione). — Il giudice decide con ordinanza sulla idoneità della cauzione e dei fideiussori.

La cauzione o la malleveria è ricevuta con processo verbale compilato dal cancelliere a ciò particolarmente designato nella ordinanza che applica la misura o in quella che riconosce l'idoneità della cauzione o dei fideiussori.

Nello stesso processo verbale i fideiussori devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio per le notificazioni ».

(È approvato).

ART. 46.

1. L'articolo 286 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 286. — (Provvedimenti nel caso di cessazione o di diminuzione della malleveria). — Se nel corso del procedimento viene a cessare o risulta diminuita la garanzia relativa alla malleveria, il giudice che ha disposto la misura fa notificare all'imputato l'invito a presentare nel termine di dieci giorni a pena di decadenza uno o più fideiussori nuovi con l'avvertimento che, scaduto il termine senza che l'imputato abbia provveduto, si procederà all'imposizione di misure diverse o, se ne

ricorrono le condizioni, all'emissione del provvedimento di cattura.

Fino a quando sia prestata la nuova malleveria permangono gli effetti di quella già prestata ».

(È approvato).

ART. 47.

1. Al secondo comma dell'articolo 287 del codice di procedura penale le parole: « dal secondo comma » sono sostituite dalle seguenti: « dai numeri 2) e 3) del primo comma ».

(È approvato).

ART. 48.

1. L'articolo 288 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 288. — (Condizione per la liberazione). — L'imputato obbligato a prestare la cauzione o la malleveria che si trovi in stato di custodia cautelare non può essere liberato prima che tale garanzia sia stata prestata e siano state compiute tutte le formalità previste dagli articoli precedenti ».

(È approvato).

ART. 49.

1. Al primo comma dell'articolo 290 del codice di procedura penale le parole: « che ha concesso la libertà provvisoria » sono sostituite dalle seguenti: « che ha disposto l'applicazione della misura ».

(È approvato).

ART. 50.

1. La rubrica e il primo comma dell'articolo 291-bis del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 291-bis. — (Modifica e revoca delle prescrizioni inerenti alle misure - Permessi). — Le prescrizioni inerenti alle mi-

sure di cui ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 282 possono essere sempre modificate o revocate, d'ufficio o su istanza di parte, con ordinanza impugnabile a norma dell'articolo 281 ».

(È approvato).

ART. 51.

1. La rubrica ed i primi tre commi dell'articolo 292 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 292. — (Revoca delle misure e provvedimenti relativi). — Contro l'imputato che viola gli obblighi a lui imposti con l'ordinanza che applica le misure o con provvedimento successivo il giudice pronuncia ordinanza di revoca delle misure ed emette mandato di cattura.

Il giudice provvede nello stesso modo se in qualsiasi momento risulta che l'imputato sottoposto alle misure si è dato o è per darsi alla fuga.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo dell'imputato che, violando gli obblighi imposti, si è dato alla fuga. Del fermo è data notizia, senza ritardo e comunque non oltre le quarantotto ore, al procuratore della Repubblica del luogo dove il fermo è stato eseguito, il quale, se lo convalida, emette ordine di arresto e trasmette immediatamente gli atti all'autorità giudiziaria competente ».

(È approvato).

ART. 52.

1. Il secondo comma dell'articolo 304-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« I difensori delle parti direttamente interessate hanno altresì diritto di assistere alle ispezioni giudiziali, escluse quelle corporali, agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni personali e domiciliari, alle testimonianze a futura memoria, alle ricognizioni e ai confronti fra coimputati e fra imputati e

testi. Il giudice può autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta ».

(È approvato).

ART. 53.

1. Il terzo comma dell'articolo 304-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Per le ispezioni giudiziali e per le perquisizioni personali e domiciliari l'avvertimento non occorre, ma le parti private possono farsi assistere in tali atti dal difensore o da altra persona di fiducia, ove presente ».

(È approvato).

ART. 54.

1. Il quarto comma dell'articolo 304-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Nei casi di assoluta urgenza il giudice può procedere agli atti menzionati nel primo comma anche senza darne avviso ai difensori, o prima del termine fissato. Nel verbale deve, a pena di nullità, indicare i motivi per i quali ha derogato alle forme ordinarie. È salva in ogni caso la facoltà del difensore di intervenire o di altra persona di fiducia di assistere ».

(È approvato).

ART. 55.

1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 375 del codice di procedura penale sono sostituiti dal seguente:

« Con l'ordinanza di rinvio a giudizio per uno dei reati indicati nell'articolo 253 il giudice, quando ciò sia necessario per salvaguardare le esigenze cautelari indicate nello stesso articolo, dispone la cat-

tura dell'imputato che non vi sia già sottoposto o sia stato rimesso in libertà, ovvero sia sottoposto alle misure di cui all'articolo 282 ».

(È approvato).

ART. 56.

1. Il primo comma dell'articolo 376 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Non si può ordinare il rinvio a giudizio, nè dichiarare non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato o non è previsto dalla legge come reato se l'imputato non è stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto ».

(È approvato).

ART. 57.

1. La rubrica ed i primi due commi dell'articolo 393 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 393. — (*Richiesta di emissione del mandato di cattura. Ordine d'arresto, d'accompagnamento e di comparizione*). — Il procuratore della Repubblica o il procuratore generale, nei casi in cui la legge consente l'emissione del mandato di cattura, possono farne richiesta al giudice istruttore, senza che ciò determini la trasformazione dell'istruttoria da sommaria a formale. Negli stessi casi possono tuttavia emettere ordine di arresto se vi è assoluta urgenza, quando sussistono specifici elementi di concreto pericolo di fuga immediata dell'imputato o di irreparabile inquinamento della prova oppure sussiste un grave e immediato pericolo per la collettività.

Per l'interrogatorio dell'imputato quando non è stato emesso mandato di cattura o ordine di arresto, il procuratore della Repubblica o il procuratore generale emettono ordine di comparizione o di accompagnamento osservando le disposizioni dell'articolo 261 ».

(È approvato).

ART. 58.

1. L'ultimo comma dell'articolo 395 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Non può, a pena di nullità, essere pronunciata sentenza di non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato, o non è previsto dalla legge come reato, se l'imputato non è stato interrogato sul fatto costituente oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto ».

(È approvato).

ART. 59.

1. L'ultimo comma dell'articolo 396 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Non può, a pena di nullità, essere fatta richiesta di citazione a giudizio se l'imputato non è stato interrogato sul fatto, ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto ».

(È approvato).

ART. 60.

1. Il secondo comma dell'articolo 397 del codice di procedura penale è abrogato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 61.

1. L'ultimo comma dell'articolo 398 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

« Il pretore non può, a pena di nullità, pronunciare sentenza di non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato, o non è preveduto dalla legge come reato, se l'imputato non è stato interrogato sul fatto costituente oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non è stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto.

Nel corso dell'istruzione il pretore, quando procede per reati per i quali la legge consente la cattura, se ritiene che ricorrono le condizioni previste dall'articolo 253, richiede al giudice istruttore l'emissione del mandato di cattura. Negli stessi casi il pretore può tuttavia emettere mandato di arresto se vi è assoluta urgenza, quando sussistono specifici elementi di concreto pericolo di fuga immediata dell'imputato o di irreparabile inquinamento della prova oppure sussiste un grave e immediato pericolo per la collettività.

Se il giudice non accoglie la richiesta o se applica una delle misure previste dal primo comma dell'articolo 254-bis ovvero provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 282, la relativa ordinanza è impugnabile dal pretore. Si applicano i commi terzo e quarto dell'articolo 263 ».

ALDO RIZZO. Il secondo comma dell'articolo 61 recita: « Nel corso dell'istruzione il pretore, quando procede per reati per i quali la legge consente la cattura, se ritiene che ricorrono le condizioni previste dall'articolo 253, richiede al giudice istruttore l'emissione del mandato di cattura ».

Tale formulazione genera notevoli perplessità dal momento che non chiarisce

quale giudice istruttore debba essere considerato competente.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia la giustizia*. Si tratta del giudice istruttore del tribunale del circondario dove ha sede la procura.

ALDO RIZZO. Ritengo che tale competenza vada precisata, al fine di evitare dubbi interpretativi.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. In assenza di specificazioni si fa comunque riferimento al principio generale della competenza per territorio.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Concorro con l'affermazione dell'onorevole Vairo.

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, la sua osservazione è acquisita agli atti e, pertanto, non si pone la necessità di procedere ad una modifica formale, dal momento che essa varrà come interpretazione autentica della disposizione considerata.

Pongo in votazione l'articolo 61.
(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 62.

1. Al secondo comma dell'articolo 404 del codice di procedura penale il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il pretore quando intende provvedere d'ufficio alla riapertura dell'istruzione per reato di sua competenza può emettere mandato di arresto se ricorrono le condizioni previste dal quinto comma dell'articolo 398 ».

(È approvato).

ART. 63.

1. Al secondo comma dell'articolo 444 del codice di procedura penale le parole: « impone o consente » sono sostituite dalla seguente: « consente » e le parole: « emette mandato di cattura se ne è il caso; quando non è competente, » sono soppresse.

(È approvato).

ART. 64.

1. Il secondo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Si può inoltre procedere al giudizio di cui al comma precedente, sempre che non siano necessarie speciali indagini, quando nei confronti dell'imputato sia stato emesso, entro il trentesimo giorno dal commesso reato, mandato di cattura ai sensi dell'articolo 393; l'imputato è presentato o citato all'udienza entro il quindicesimo giorno dall'esecuzione del mandato ovvero, se esso è stato preceduto da un ordine di arresto, dall'esecuzione di quest'ultimo ».

(È approvato).

ART. 65.

1. L'ultimo comma dell'articolo 503 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Nel corso del giudizio il giudice, se del caso, provvede a norma del secondo comma dell'articolo 282 e, se non permangono le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, ordina la rimessione in libertà dell'imputato ».

(È approvato).

ART. 66.

1. Il settimo comma dell'articolo 505 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Fuori dei casi preveduti dai commi precedenti, il pretore può procedere a

giudizio direttissimo, dopo aver interrogato l'imputato, quando ricorrono le circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo 502 ed il mandato di cattura ivi previsto è stato emesso ai sensi del quinto comma dell'articolo 398, ovvero ricorrono le circostanze indicate nell'ultimo comma dell'articolo 502 ».

(È approvato).

ART. 67.

1. All'articolo 559 del codice di procedura penale, nella rubrica e nel primo periodo le parole: « libertà provvisoria » sono sostituite dalle seguenti: « rimessione in libertà ».

(È approvato).

ART. 68.

1. Al primo comma dell'articolo 565 del codice di procedura penale le parole: « libertà provvisoria » sono sostituite dalle seguenti: « rimessione in libertà ».

(È approvato).

ART. 69.

1. Al primo comma dell'articolo 663 del codice di procedura penale le parole: « di cattura » sono sostituite dalle seguenti: « d'arresto ».

(È approvato).

ART. 70.

1. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, è inserito il seguente:

« ART. 10-bis - 1. Quando una persona sottoposta a una delle misure di cui al primo comma dell'articolo 254-bis del codice di procedura penale o in stato di detenzione domiciliare deve comparire, per ragioni di giustizia, dinanzi all'autorità giudiziaria, il giudice competente ai sensi del secondo comma dell'articolo

254-bis del codice di procedura penale ovvero il magistrato di sorveglianza del luogo dove si svolge la detenzione, se non ritiene di dover disporre l'accompagnamento o la traduzione per salvaguardare comprovate esigenze processuali o di sicurezza, autorizza l'allontanamento dal luogo di arresto o di detenzione per il tempo strettamente necessario. In tal caso detta le opportune prescrizioni e dà comunicazione del provvedimento all'ufficio di polizia giudiziaria territorialmente competente.

2. L'autorizzazione prevista dal comma precedente può essere concessa anche quando la traduzione sia stata disposta dall'autorità giudiziaria dinanzi alla quale la persona deve comparire ».

(È approvato).

ART. 71.

1. Quando nelle leggi vigenti è prescritta la cattura obbligatoria, si applica la disciplina dell'articolo 254 del codice di procedura penale.

2. Quando per la determinazione di effetti giuridici diversi dalla cattura nelle leggi vigenti si fa riferimento ai reati per i quali è previsto il mandato di cattura obbligatorio o il mandato di cattura facoltativo, deve aversi riguardo ai reati indicati rispettivamente negli articoli 254 e 253 del codice di procedura penale, nonché a quelli per i quali specifiche disposizioni di legge prevedono la cattura obbligatoria o quella facoltativa.

3. Quando nelle leggi vigenti è menzionato l'ordine di cattura, la menzione deve intendersi riferita al mandato di cattura o all'ordine di arresto previsti dal primo comma dell'articolo 393 del codice di procedura penale.

(È approvato).

ART. 72.

1. Gli ordini ed i mandati di cattura o di arresto emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge

conservano efficacia, salvo che debbano essere revocati in quanto si riferiscano a reati per i quali non è più consentita la loro adozione.

2. Competente a disporre la revoca ai sensi del comma 1 è, per i procedimenti pendenti in istruttoria, il magistrato che procede all'istruzione e, negli altri casi, il giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale.

3. I provvedimenti con i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state imposte all'imputato le prescrizioni previste nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 282 del codice di procedura penale nel testo previgente, conservano efficacia e l'imputato è considerato ad ogni effetto sottoposto alle corrispondenti misure di coercizione previste dall'articolo 282 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 43 della presente legge, a far tempo dalla data in cui l'esecuzione delle prescrizioni ha avuto inizio.

(È approvato).

ART. 73.

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, è abrogato.

(È approvato).

Nella mia qualità di rappresentante del gruppo socialista, mi associo alle considerazioni espresse dai colleghi intervenuti nel dibattito sul provvedimento.

Esso contiene indubbiamente innovazioni significative, che rappresentano un'anticipazione del nuovo codice di procedura penale: penso, in primo luogo, alla sottrazione al pubblico ministero del potere di cattura, attribuito al giudice istruttore, il quale offre maggiori garanzie di terzietà. Di estremo interesse è anche la modifica dell'istituto della custodia cautelare, con la soppressione della figura del mandato di cattura obbligatorio e la definizione di più stringenti criteri per l'emissione di provvedimenti restrittivi.

Prendendo atto delle dichiarazioni del ministro, preannuncio quindi il voto favorevole del gruppo socialista sul progetto di legge, che sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno e proposte di legge senatori Castiglione ed altri; Battello ed altri: « Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale » (*Approvati, in un testo unificato, dal Senato*) (2709):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Risultano pertanto assorbite le proposte di legge numeri 694, 732, 770, 1323, 1354 e 1356.

Hanno preso parte alla votazione:

Alagna, Bargone, Beebe Tarantelli, Binetti, Buffoni, Cappiello, Casini, D'Amato Carlo, Del Mese, Finocchiaro Fidelbo, Forleo, Fracchia, Fumagalli Carulli, Gullotti, Leccisi, Mastrantuono, Mellini, Nicotra, Noci, Orlandi, Paganelli, Pedrazzi Cipolla, Rizzo, Rognoni, Russo Raffaele, Vairo, Violante.

Discussione della proposta di legge senatore Casoli: Modifica del comma secondo dell'articolo 604 del codice di procedura penale (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (2849).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di

legge di iniziativa del senatore Casoli: « Modifica del comma secondo dell'articolo 604 del codice di procedura penale », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 1° giugno 1988.

L'onorevole Paganelli ha facoltà di svolgere la relazione.

ETTORE PAGANELLI, Relatore. La proposta di legge in esame — già approvata dal Senato — riguarda una modifica del secondo comma dell'articolo 604 del codice di procedura penale.

L'articolo 604, come risulta dalle modifiche della legge 14 marzo 1952, n. 158, e dalla « novella » 18 giugno 1955, n. 517, prevede tra l'altro la non iscrizione delle sentenze di non doversi procedere per remissione di querela o per prescrizione o per amnistia, tranne il caso che sia stata prima pronunciata sentenza, anche non irrevocabile, di condanna o di assoluzione per insufficienza di prove.

La proposta di legge tende da un lato ad eliminare una diversità di trattamento circa l'iscrizione o meno nel casellario giudiziale della sentenza di non doversi procedere per una delle tre cause indicate a seconda che sia intervenuta o meno sentenza anche non irrevocabile di condanna o di assoluzione per insufficienza di prove, dall'altro lato mira ad alleggerire il lavoro della cancellerie della Corte di cassazione e delle corti di appello che si trovano a dover compilare un gran numero di schede di provvedimenti di amnistia.

A proposito della diversità di trattamento, occorre ricordare che la Corte costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 604, secondo comma del codice di procedura penale in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione (relativamente all'iscrizione nel casellario giudiziale della sentenza di non doversi procedere per amnistia che abbia fatto seguito a sentenza non irrevocabile di condanna), ha dichiarato la questione stessa non fondata con sentenza del 21 dicembre 1972, n. 182.

Il Senato ha manifestato una diversa opinione. Nella relazione che accompagna la proposta di legge del senatore Casoli si fa l'ipotesi di due imputati dello stesso fatto — reato ad essi addebitato in concorso — e giudicati in tempi diversi per la separazione dei procedimenti, ad esempio per legittimo impedimento di uno dei due a comparire all'udienza fissata: uno, quindi, potrebbe trovarsi condannato o assolto per insufficienza di prove con sentenza non definitiva prima dell'intervento di una delle tre cause estintive del reato previste dalla norma, mentre nei confronti dell'altro non vi sarebbe alcuna sentenza nella fase del giudizio. Delle due sentenze dichiarative della estinzione è prevista, con la normativa in vigore, l'iscrizione nel casellario giudiziale soltanto di quella pronunciata nei confronti del primo imputato.

Il dibattito svoltosi al Senato ha visto una concordanza di valutazioni da parte di tutti gli intervenuti. Alcuni senatori hanno espresso il rammarico di non poter procedere ad un intervento più ampio sull'intera materia. Personalmente, in qualità di relatore, giudico positivamente la proposta di legge pervenutaci dal Senato e ne raccomando l'approvazione.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Raccomando alla Commissione l'approvazione del provvedimento nel testo pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Desidero soltanto dichiarare che il gruppo della democrazia cristiana si riconosce nella relazione svolta dall'onorevole Paganelli. Preannuncio, pertanto, il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Nella mia qualità di rappresentante del gruppo socialista, concordo anch'io con la relazione del collega Paganelli e preannuncio il voto favorevole del mio gruppo.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. A nome del gruppo comunista, concordo con le considerazioni svolte dal relatore e sottolineo il fatto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 182 del 1972, abbia dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 604, secondo comma, del codice di procedura penale in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, relativamente all'iscrizione nel casellario giudiziale della sentenza di non doversi procedere per amnistia che abbia fatto seguito a sentenza non irrevocabile di condanna. Preannuncio, pertanto, il voto favorevole del mio gruppo ad un provvedimento che è importante non solo sotto il profilo organizzativo, ma anche sotto quello dell'attuazione dei principi costituzionali.

ALDO RIZZO. Per le stesse motivazioni adottate dalla collega Finocchiaro Fidelbo, anche il gruppo della sinistra indipendente ritiene che il provvedimento in discussione sia meritevole di applicazione. Preannuncio, dunque, il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 604 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Non sono iscritti nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione, salvo che si tratti di contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda o che sia stato concesso il beneficio indicato nell'articolo 163 del codice penale; le

sentenze di non doversi procedere o di assoluzione per contravvenzioni per le quali la legge commina soltanto la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso il perdono giudiziale; le sentenze per le quali la dichiarazione di non doversi procedere o l'assoluzione è pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o, quando non sia stata applicata una misura di sicurezza, perché il fatto non costituisce reato; le sentenze di non doversi procedere per mancanza di querela o di istanza o di richiesta o di autorizzazione a procedere, ovvero per remissione di querela o per prescrizione o per amnistia ».

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatore Casoli:
« Modifica del comma secondo dell'articolo 604 del codice di procedura penale »
(Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (2849):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alagna, Bargone, Beebe Tarantelli, Binetti, Buffoni, Cappiello, Casini, D'Amato Carlo, Del Mese, Finocchiaro Fidelbo, Forleo, Fracchia, Fumagalli Carulli, Gullotti, Leccisi, Mastrantuono, Mellini, Nicotra, Noci, Orlandi, Paganelli, Pedrazzi Cipolla, Rizzo, Rognoni, Russo Raffaele, Vairo, Violante.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO